



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 92 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/192 CC NAS RG dell' 08.09.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/192 dell'08.09.2016 ore 17.00 redatto presso gli uffici dei N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al pari grado CAPPÀ Marcantonio (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 20 agosto 2016 alle ore 02.30 presso il "BAR LA MOVIDA DI ALESSANDRO SCAPELLATO SAS" sito ad Ispica in corso Garibaldi n.° 30;

Atteso che legale rappresentante del "BAR LA MOVIDA DI ALESSANDRO SCAPELLATO SAS" è il Sig. SCAPELLATO Alessandro nato a Modica il 04.09.1989 e residente a Ispica in Via Alcantara n.°11 bis e che carico dello stesso è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE n.°852/2004 **per avere omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale di autocontrollo HACCP di fatto aveva omesso di aggiornare, o far aggiornare, tutte le previste Schede di verifica (Registrazione della sanificazione, pulizia, controllo temperatura, etc.) le quali risultavano aggiornate fino al mese di aprile 2016.**

Atteso che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 193/2007 che così recita: "La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00."

Considerato che, pertanto, nel verbale di contestazione veniva indicata la somma di € **2.000,00** *pari al doppio del minimo in quanto più favorevole;*

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. Scapellato Alessandro, nella qualità di legale rappresentante del "BAR LA MOVIDA DI ALESSANDRO SCAPELLATO SAS" a mezzo PEC: barlamovidasas@legalmail.it, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di € **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. SCAPELLATO Alessandro, nella qualità di legale rappresentante e acquisiti al prot. gen. n.° E-0024335 del 26.09.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot.gen. n.° E- 26918 del 24.10.2016 in cui lo stesso dichiara che il Sig. SCAPELLATO Alessandro ha inteso produrre gli Atti difensivi nelle quali ammette la propria responsabilità e chiede l'applicazione del minimo edittale;

Ritenuta fondata la violazione contestata dai NAS con il verbale n.° 2016/192 dell'08.09.2016.

Il Sig. SCAPELLATO Alessandro, ammette il fatto contestato ma chiede la applicazione del beneficio del minimo edittale della sanzione.

Considerato che si è trattata di mera dimenticanza alla quale il trasgressore ha ottemperato entro breve e che non si sono evidenziati condizioni igienico sanitari non idonee tali da mettere in pericolo la salute degli avventori ed atteso che non risultano precedenti violazioni si ritiene di poter accogliere la richiesta e si applica il minimo edittale di € **1.000,00**.



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.Lgs. 186/2012

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. SCAPELLATO Alessandro, nato a Modica il 04.09.1989 e residente a Ispica in Via Alcantara n.°11 bis nella qualità di Legale rappresentante della **"BAR LA MOVIDA DI ALESSANDRO SCAPELLATO SAS"** corso Garibaldi n.° 30, Il pagamento della somma totale di **€ 1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (millesessantasei/00)

da versare:

- quanto ad € 1.000,00 tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;

- quanto ad € 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le **seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/192 dell'08.09.2016 NAS Ragusa;**

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. SCAPELLATO Alessandro, nato a Modica il 04.09.1989 e residente a Ispica in Via Alcantara n.°11 bis a mezzo PEC: **barlamovidasas@legalmail.it** in quanto indicato presso la CCIAA di Ragusa ;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 30-11-2016

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**

